

**CAPITOLATO**

**POLIZZA FURTO E RAPINA**

**LOTTO 3 CIG 891675964D**



## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono :

per **CONTRAENTE** : la persona giuridica che stipula il contratto e pertanto:

### ❖ DiSCo.

- per **ATTIVITA'** : Quella svolta in qualità di Ente Strumentale della Regione Lazio per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
- per **ASSICURATO** : il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione;
- per **SOCIETA'** : l'Impresa Assicuratrice;
- per **ASSICURAZIONE** : il contratto di assicurazione;
- per **POLIZZA** : il documento contrattuale che prova l'assicurazione;
- per **PREMIO** : la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
- per **RISCHIO** : la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per **SINISTRO** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **INDENNIZZO** : la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
- per **FRANCHIGIA** : la parte di danno indennizzabile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **SCOPERTO** : la parte di danno indennizzabile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- per **CONTENUTO** : qualunque bene mobile compresi quadri, tappeti, arazzi, oggetti d'arte e d'antiquariato, sculture, nonché argenteria e preziosi, ogni genere di mobilio, attrezzatura od impianto, merce ed arredamento, quali a titolo esemplificativo macchine d'ufficio, cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti e blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione e di allarme, libri, manoscritti, codici, raccolte, collezioni divise, indumenti ed effetti personali di normale uso, di proprietà o non dei dipendenti contenuto nei fabbricati condotti, in comodato, in concessione, godimento, uso o comunque nella disponibilità del Contraente e quanto altro attinente l'attività principale e quelle secondarie della Contraente stessa, con la sola esclusione dei veicoli iscritti al PRA o comunque soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n. 209 del



07/09/2005 Titolo X e di quanto eventualmente assicurato con polizza All Risks Elettronica.

**Per UBICAZIONE DEL RISCHIO:** Le Sedi, filiali, strutture, siti, costruzioni e qualsivoglia locale ovunque ubicati, di proprietà, condotti, in comodato, in concessione, godimento, uso o comunque nella disponibilità al Contraente, o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno delle stesse.

**Per VALORI:** La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni pasto e buoni benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo.



## CONDIZIONI GENERALI

### **1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

Le dichiarazioni omesse, inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, purché tali omissioni, inesatte o incomplete dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente in ogni modo dovrà corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionalmente al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **2. Esonero denuncia sinistri precedenti.**

L'assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione dei precedenti sinistri.

### **3. Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio.**

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

Il premio sarà corrisposto in rate semestrali, di cui la prima, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c. potrà essere versata entro 10 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.

### **4. Durata e importo del contratto.**

Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi dalla data indicata nel contratto fra le parti e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice per un ulteriore semestre o per un minor periodo, non inferiore in ogni caso a mesi tre. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Amministrazione corrisponderà alla Società aggiudicataria il premio annuale risultante dall'offerta economica formulata dallo stesso in sede di gara.

### **5. Modifiche dell'assicurazione.**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice nei seguenti casi: inserimento di nuove e diverse prestazioni che potrebbero essere previste da una nuova normativa in materia oppure da modifiche organizzative che



prevedono nuove attività per le quali sarebbe necessario effettuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente capitolato e negli atti di gara. Il valore di tali modifiche non potrà superare il 5% dell'importo a base di gara.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **6. Variazioni del rischio.**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **7. Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento e rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di novanta giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **8. Assicurazione per conto di chi spetta.**

L'assicurazione è prestata in nome proprio o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina d'eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

#### **9. Interpretazione del contratto.**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **10. Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **11. Clausola tracciabilità flussi**



Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)

In caso di inadempimento di cui al paragrafo 1 del presente contratto si intende risolto.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (legge n. 136 del 13/08/2010) riguardano la Contraente la Società e la cd “filiera” delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

## **12. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **13. Foro competente.**

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Roma.

## **14. Beni assicurati.**

I beni assicurati mediante il presente contratto sono:

1. CONTENUTO, intendendosi per tale qualunque bene mobile contenuto nei fabbricati di proprietà (o concesso in uso o in comodato) al Contraente o in deposito presso terzi, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli, gli oggetti d'arte;
2. DENARO, TITOLI, VALORI IN GENERE e TICKET MENSA:
  - a. **comunque custoditi**, durante l'orario d'apertura degli uffici;
  - b. **custoditi in casseforti** o in armadi o in cassetti chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura;
  - c. **trasportati da dipendenti** o da persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori.

## **15. Oggetto dell'assicurazione.**

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato:

**A) le perdite di beni di cui all'art. 14 (Beni assicurati), verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli:**

A.1. **FURTO**, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali:

- mediante scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti o dei soffitti;
- mediante apertura delle serrature con chiavi false o non, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi;



- per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali richiedere l'uso di mezzi artificiali o particolare agilità personale;
- in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.

La garanzia relativa ai beni di cui all'art. 14 punto 1 (Contenuto) è operante anche durante l'orario di apertura degli uffici.

La garanzia relativa ai beni di cui all'art. 14 punto 2c (Beni assicurati/denaro/trasportati) è operante per i soli casi di furto con destrezza e sempreché i suddetti valori siano materialmente in possesso della persona che effettua il trasporto.

A.2. **RAPINA e/o SCIPPO**, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale, con la precisazione che per i beni di cui all'art. 14 punto 2c la garanzia è operante unicamente dalle ore 5.00 alle ore 24,00 e sempre che la persona che effettua il trasporto non abbia menomazioni fisiche tali da renderla inadatta a detto servizio e che, comunque, abbia un'età superiore ai 18 anni ed inferiore a - 70 anni.

E' equiparato alla rapina il furto con strappo e/o scippo o avvenuto in occasione d'infortunio od improvviso malore del portavalori;

A.3. **ESTORSIONE**, intendendosi per tale il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale.

#### A.4. **DOLO E/O COLPA GRAVE**

S'intendono coperti anche i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave da:

- o persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- o persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- o persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;

#### A.5. **EVENTI SOCIOPOLITICI**

Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni da furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione d'atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

#### A.6. **ATTI VANDALICI**

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione consumati o tentati;

### **B) le spese comunque sostenute dall'Assicurato:**

B.1. per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate ecc. inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati;

B.2. a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Assicurato ne abbia



l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo art. 19;

B.3. relative alle procedure d'ammortamento per i titoli;

B.4. per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

## **16. Esclusioni.**

La Società assicuratrice non risarcisce i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- verificatisi in conseguenza di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi a seguito di terremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate.

## **17. Mezzi di chiusura.**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, dovrà essere difesa, per tutta la sua estensione, dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altre idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se non rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora, invece, non fosse riscontrata totale rispondenza dei congegni di chiusura sopra descritti, il danno sarà indennizzato previo uno scoperto del 20%.

In caso di furto avvenuto durante l'orario di apertura degli uffici al risarcimento sarà applicato uno scoperto del 20%.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

## **18. Denuncia di sinistro.**



I sinistri saranno denunciati all'Agenzia cui è stato assegnato il contratto o al Broker entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

#### **19. Determinazione dell'ammontare del danno.**

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per i danni ai beni di cui all'art. 14 punto 1 (Beni/contenuto) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'art. 15:
  - a.1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
  - a.2. in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
- b) per i danni ai beni indicati all'art. 14 punto 2 verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'art. 15, il valore nominale di detti beni;
- c) per i danni indicati all'art. 15 lettera B (Oggetto/spese sostenute dall'Assicurato), l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti di cui al precedente punto a).

**Inoltre, la Società si obbliga a risarcire il danno nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.**

#### **20. Procedure per la valutazione del danno.**

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di loro, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Assicurato ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, anche su istanza di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Assicurato.

Ciascun perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere, coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in caso di eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

#### **21. Mandato dei periti e degli arbitri.**

I periti e/o gli arbitri devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime secondo i criteri di valutazione di cui agli art. 19, 20 e 22 (Determinazione dell'ammontare del danno; Procedura per la valutazione del danno; modalità per la liquidazione del sinistro);



- procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

## **22. Modalità per liquidazione del sinistro.**

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 60 gg. dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 gg. successivi all'accettazione della suddetta proposta.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvano con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

## **23. Recupero delle cose rubate.**

Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società o al Broker appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto è ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

## **24. Comunicazione dati relativi ai sinistri.**

La Società Assicuratrice è tenuta a fornire al Contraente, con cadenza semestrale o, in caso di necessità dalla data della specifica richiesta i dati relativi ai sinistri denunciati.

Tale documentazione dovrà indicare per ogni posizione o sinistro lo stato del sinistro stesso, in altre parole:

- ◇ liquidato, indicando il relativo importo;
- ◇ in corso di definizione indicando, ove esista, l'importo stimato o l'entità della riserva;
- ◇ respinto, indicandone i motivi.

## **25. Somme assicurate.**

La somma indennizzabile da parte della Società per ciascun anno assicurativo e per singolo sinistro è pari :

- per i danni ai beni di cui all'art. 14 punto 1 (Beni assic./contenuto) a: € 150.000,00



- per i danni ai beni di cui all'art. 14 punto 2 (Beni assic/Denaro) a: € 50.000,00
- per le spese di cui alla lettera A/6 dell'art.15 (Oggetto/Atti vandalici) a: € 60.000,00
- per le spese di cui alla lettera B/1 dell'art.15(Oggetto/riparaz. guasti) a: € 20.000,00
- per le spese di cui alla lettera B/2 dell'art.15 (Oggetto/prest. Profess.) a: € 5.000,00
- per le spese di cui alla lettera B/4 dell'art.15 (Oggetto/documenti) a: € 5.000,00

## **26. Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico.**

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti.

Resta però inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato.

Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

## **27. Clausola broker**

Il Contraente, ad ogni effetto di legge, dichiara di aver affidato la gestione della polizza di cui trattasi alla società di brokeraggio Vesta Broker srl.

La conclusione e la gestione della presente assicurazione, per tutto il tempo della durata dell'incarico, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni saranno svolti, per conto della Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- 1) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- 2) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'articolo 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato;
- 3) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del contraente/assicurato dal Broker.
- 4) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con aliquota provvigionale pari al **12%** del premio imponibile.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.